

**A tutte le aziende clienti
LORO SEDI****OGGETTO:** Abrogazione scheda carburante

Gentile Cliente,

Dal 1° luglio 2018, la scheda carburante sarà abrogata in conseguenza dell'obbligo di emissione della fattura elettronica.

Inoltre, la deducibilità del costo di acquisto dei carburanti e la detraibilità dell'IVA saranno consentiti solo se il relativo pagamento viene effettuato mediante mezzi tracciabili (carte di credito, bancomat e carte prepagate).

Da quella data, al fine di contrastare con maggiore efficacia l'evasione e le frodi nel settore della commercializzazione e distribuzione di carburanti, i soggetti passivi IVA non dovranno più tenere la scheda carburante, in quanto gli acquisti effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione saranno documentati obbligatoriamente mediante fattura elettronica.

Dall'attuale esonero, previsto dall'art. 1, comma 3-bis, D.P.R. n. 444/1997 per i soggetti passivi IVA che acquistano carburante per autotrazione esclusivamente mediante mezzi di pagamento tracciabili (carte di credito, bancomat e carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione all'Anagrafe tributaria di cui all'art. 7, comma 6, del D.P.R. n.

605/1973), si passerà pertanto all'abolizione tout court della scheda carburante.

Si ricorda, infatti, che il D.L. n. 70/2011 (decreto Sviluppo) aveva già soppresso la scheda carburante per i soggetti che effettuavano l'acquisto mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo comunicativo. La modifica normativa rappresentava però solo un sistema documentale alternativo rispetto alla disciplina prevista dal D.P.R. n. 444/1997 che, dunque, continuava ad operare per quanti, non intendendo provvedere all'acquisto di carburante mediante strumenti di pagamento elettronico, volevano comunque procedere alla detrazione dell'IVA assolta sugli acquisti e alla deduzione del costo di acquisto ai fini delle imposte sui redditi.

- Deducibilità e detraibilità subordinate all'utilizzo di mezzi di pagamento Tracciabili

Sempre dal 1° luglio 2018, la deducibilità del costo di acquisto di carburante per autotrazione presso gli impianti stradali di distribuzione e la detraibilità della relativa IVA dipenderanno dalla modalità di pagamento in concreto adottata. Nel dettaglio, con l'introduzione nell'art. 164 TUIR del nuovo comma 1-bis è previsto che **“le spese per carburante per autotrazione sono deducibili nella**

misura di cui al comma 1 se effettuate esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605".

Correlativamente, **ai fini dell'IVA**, è modificato l'art. 19-bis 1, comma 1, lettera d), D.P.R. n. 633/1972 stabilendo che, ai fini della **detrazione dell'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di carburanti e lubrificanti destinati a veicoli stradali a motore (nella stessa misura in cui è ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di detti veicoli stradali a motore)**, "l'avvenuta effettuazione dell'operazione deve essere provata dal pagamento mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, o da altro mezzo ritenuto parimenti idoneo individuato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate".

In pratica, l'acquisto del carburante consentirà la deducibilità del costo e la detraibilità dell'IVA solo se il relativo pagamento è effettuato mediante mezzi tracciabili.

- Credito d'imposta per gli esercenti gli impianti di distribuzione di Carburante

Agli esercenti gli impianti di distribuzione di carburante sarà riconosciuto un credito d'imposta pari al 50% del totale delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate, a partire dal 1° luglio 2018, tramite sistemi di pagamento elettronico mediante carte di credito, emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione all'Anagrafe tributaria.

Il credito d'imposta sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione "orizzontale", cioè mediante modello F24, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione.

Rimaniamo a disposizione per fornirvi tutte le informazioni del caso.

Cordiali saluti,